

D. LGS. N. 446/97 ART. 59, C1, LETT. G) - DETERMINAZIONE PERIODICA E PER ZONE OMOGENEE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COSIDDETTA I.M.U.) ANNO 2012.

■ Soggetta invio ai
Capigruppo consiliari.

N. reg. Pubbl.
**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**
(Art.134 D.Lgs. n. 267/2000)

Io sottoscritto funzionario
incaricato certifico che il
presente verbale viene
pubblicato all'Albo pretorio
ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi. (Art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L'anno duemiladodici addì quattordici del mese di maggio alle ore 18:00
nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

BARBETTA EMANUELE	SINDACO	P
PARIBELLO ANTONIO	ASSESSORE	P
GARAVELLO BRUNO	ASSESSORE	P
TAMIAZZO MATTEO	ASSESSORE	P
PADOVAN RENATO	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il dr. IACOMETTA DANILA Segretario Comunale.

Il Sig. BARBETTA EMANUELE sua qualità di SINDACO assume la
Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BARBETTA EMANUELE

IL Segretario Comunale
dr.IACOMETTA DANILA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
.....

D. LGS. N. 446/97 ART. 59, C1, LETT. G) - DETERMINAZIONE PERIODICA E PER ZONE OMOGENEE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COSIDDETTA I.M.U.) ANNO 2012.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. N° 23/2011 istitutivo dell'imposta municipale propria (cosiddetta I.M.U.) e l'art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n. 214 riguardante la sua anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Visto il D. Lgs. n° 504/92 istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che l'art.5, comma 5 del D. Lgs. n. 540/92, stabilisce che il valore imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione; avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

Rilevato quindi che per le aree fabbricabili, a differenza dei fabbricati, non esistono valori ufficiali predeterminati da assumere per la quantificazione dell'imposta, ma solo delle indicazioni e di criteri da tenere in considerazione nella determinazione del valore imponibile, il quale deve essere di volta in volta stimato sulla base delle specifiche caratteristiche dell'area;

Considerato che, per poter procedere all'accertamento, si rende necessario dotare l'Ufficio Tributi di valori di riferimento delle aree fabbricabili da utilizzare come parametro per la valorizzazione di ogni singola area;

Visto l'art. 59, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 446/97;

Vista la legge 24/02/2012 n. 14 all'art. 16-quater che differisce al 30/06/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 21/12/2006 relativo al termine per l'approvazione delle tariffe;

Considerato che è in fase di stesura il regolamento comunale dell'Imposta Municipale Propria (cosiddetta I.M.U.);

Richiamato l'art. 5 del vigente statuto comunale che così recita:

Regolamenti

- 1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.*
- 2. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.*
- 3. I regolamenti, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello di avvenuta esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.*
- 4. Tutti i regolamenti successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione dovranno, per solo fatto conoscitivo, compiere un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni.*
- 5. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.*
- 6. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonee forme di divulgazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.*

Dato atto che l'efficacia del suddetto regolamento, riguardando materia tributaria, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 169 della L. n. 296/2006, decorre dall' 01/01/2012 e pertanto, gli adempimenti relativi alla pubblicazione esplicano solo effetti ai fini della pubblicità legale;

Vista l'allegata "Stima valori di mercato delle aree edificabili e dotate di potenzialità edificatoria valevoli a tutti il 2012 redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ;

Considerato che, nell'ambito di un programma di lotta all'evasione fiscale e di controllo del territorio è intenzione di questo comune procedere all'accertamento dell'imposta municipale propria (cosiddetta IMU) sulle aree edificabili;

Ritenuto di condividere, quali valori minimi, ai fini dell'accertamento imposta municipale sulle aree edificabili, i valori determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 48, comma 2, lett. f del D. Lgs n° 267/2000 "T.U.E.L." e s.m.i.;

SI PROPONE

- 1) di determinare per l'anno 2012, quali valori minimi di mercato, ai fini dell'accertamento imposta municipale sulle aree edificabili, i valori quantificati dall'Ufficio Tecnico Comunale evidenziati nell'allegata stima, (previa approvazione di apposita norma regolamentare), al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta municipale propria (cosiddetta I.M.U.) sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.
- 2) di dare atto, che il valore delle aree dichiarato su eventuale specifico atto di trasferimento, qualora superiore a quelli in argomento, è prevalente ai fini tassazione I.M.U.;
- 3) di autorizzare in ogni caso il Funzionario responsabile dell'I.M.U. a valutare situazioni particolari tali da rendere il valore delle aree ai fini ICI/IMU difforme da quelli sopra elencati.
- 4) di dare atto che i valori minimi sopra riportati non possono in alcun modo essere titolo di richiesta di rimborso da parte dei contribuenti che avessero denunciato valori superiori.
- 5) di demandare al Consiglio comunale l'approvazione del regolamento dell'Imposta Municipale Propria (Cosiddetta I.M.U.).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre alla Giunta Comunale relativa all'oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
FASOLATO DUILIO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dopo breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o integrazione della suddetta proposta.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DELIBERA DI GIUNTA n.35 del 14-05-2012 - COMUNE DI SANT'ELENA

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.